

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02783/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2783 del 2025, proposto da

Antonella Russo, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Raimondo D'Aquino Di Caramanico e Ilaria Petrangeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;

contro

Consob – Commissione Nazionale per Le Società e La Borsa, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Valeria Biddoccu, Alessio Boghi, Alessandro Paralupi, Giovanna Maria Boi, Mario Bottos, Elda Cortese, Maria Pia Petricone, Raffaele Cianfarani, Fabio Colavecchi, Luigi De Bernardis, Francesco Scalese, Benedetta Lupini, Anna Giulia Platania, Sara Bosio, Paola Lorenzetti, Paola Soccorso, Paola Gambaro, Diego Monorchio e Alessandra Rosato, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

in parte qua, della Disposizione del Direttore Generale della CONSOB del 27 dicembre 2024, n. 95/24, con cui è stato disposto l' "ESITO DELLO SCRUTINIO PER VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA PROMOZIONE ALLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO DI 1A PER L'ANNO 2020" nella parte in cui la dott.ssa Russo non è stata collocata nei primi 19 posti in graduatoria, senza conseguire la promozione alla qualifica superiore; del Verbale n. 9 del 30 settembre 2024 della Giunta di scrutinio, nella parte relativa alla valutazione della dott.ssa Russo; del Verbale n. 18 del 19 dicembre 2024, con cui la Giunta di scrutinio indica l'elenco dei dipendenti per cui dispone la promozione a funzionario di 1a, nella parte in cui non è previsto il nominativo della dott.ssa Russo; nonché, ove occorrer possa, della Delibera n. 21916 del 23 giugno 2021 con cui sono stati rideterminati i posti destinati ad avanzamenti alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020; della Delibera n. 23110 del 14 maggio 2024 con cui è stata nominata la Giunta di scrutinio; della Nota della Divisione Amministrazione della CONSOB del 17 luglio 2024 con cui è stato trasmesso alla Giunta di scrutinio l'elenco dei dipendenti con la qualifica di funzionario di 2a candidati per l'avanzamento alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020, unitamente ai rispettivi rapporti valutativi per gli anni 2018 e 2019; del Verbale n. 1 del 19 dicembre 2024 con cui la Giunta dà avvio ai lavori di scrutinio per la carriera direttiva per le promozioni alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020, nonché dei relativi allegati, tra cui l'Allegato 3 sui "*criteri e fattori per lo scrutinio per valutazione comparativa alla qualifica di funzionario di 1a per l'anno 2020*"; di tutti gli altri verbali della Giunta di scrutinio ove lesivi degli interessi della dott.ssa Russo; del Regolamento del personale della CONSOB, adottato dalla Commissione con delibera n. 13859, del 4 dicembre 2002, e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, conosciuto o sconosciuto, in quanto lesivo degli interessi della dott.ssa Russo; nonché per la condanna della CONSOB – COMMISSIONE NAZIONALE PER LE

SOCIETÀ E LA BORSA all'adozione dei provvedimenti necessari per la rivalutazione della dott.ssa Russo e, ove ritenuta meritevole, a disporre la promozione ora per allora con conseguente ricostruzione della carriera agli effetti giuridici ed economici.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Consob;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che l'odierna ricorrente è collocata alla posizione n. 27 della graduatoria e che i vincitori della procedura per cui è causa, ricompresi tra il numero 1 e il numero 19 della suddetta graduatoria, sono stati attinti da notifiche individuali delle quali è stato provato il perfezionamento (cfr. deposito documentale del 3 aprile 2025);

Considerato che gli idonei non vincitori, collocati tra il 20° e il 26° posto, non sono stati destinatari della notifica del ricorso;

Ritenuto che, sulla scorta delle indicazioni che si traggono dalla giurisprudenza, vada disposta nei confronti degli idonei non vincitori comunque collocati in posizione superiore alla ricorrente, l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 settembre 2002, n.4713 richiamata da T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 21 marzo 2008, n. 654 e da T.A.R. Sardegna, Sez. I, 11 maggio 2012, n. 477, secondo cui *“Chi impugna la graduatoria di un concorso a posti di pubblico impiego deve notificare il ricorso a tutti coloro che fanno parte di tale graduatoria qualora le censure dedotte siano in grado, se fondate, di travolgerla tutta. Ove invece l'eventuale fondatezza delle censure possa comportare soltanto la modifica dell'ordine di graduatoria, il ricorso deve essere notificato a tutti coloro che da tale modifica deriverebbero una collocazione peggiore nella graduatoria stessa, siano essi vincitori oppure soltanto idonei”*);

Ravvisata l'opportunità, in ragione del numero dei controinteressati, che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3, cod. proc. amm., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del presente procedimento giurisdizionale;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali “controinteressati” tutti gli altri soggetti, ulteriori rispetto a quelli già attinti dalla notifica del ricorso, i cui nominativi figurano nella graduatoria gravata in posizione superiore a quella della ricorrente, con espressa indicazione, tra l'altro, degli stessi;
- un sunto del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare nel fascicolo telematico del ricorso la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover fissare l'udienza di discussione del merito alla data del 19 maggio 2026;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, ai sensi e nei

termini di cui in parte motiva e fissa per la trattazione di merito del ricorso
l'udienza pubblica del 19 maggio 2026

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con
l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO